

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 82/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO**

**del 19 dicembre 1996**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un  
codice doganale comunitario**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in  
particolare gli articoli 28, 100 A e 113,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B  
del trattato <sup>(3)</sup>,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92  
del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un  
codice doganale comunitario <sup>(4)</sup>, prevede che il terri-  
torio doganale della Comunità non comprende le  
isole Åland, a meno che ne sia fatta dichiarazione a  
norma dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato; che  
occorre modificare tale regolamento poiché questa  
condizione è stata soddisfatta e le suddette isole  
costituiscono parte integrante della Repubblica di  
Finlandia;

(2) considerando che l'accordo interinale di commercio  
e di unione doganale tra la Comunità economica  
europea e la Repubblica di San Marino del 27  
novembre 1992 <sup>(5)</sup> definisce i territori in cui detto  
accordo si applica; che pertanto il territorio di San  
Marino non può in alcun modo essere considerato  
parte del territorio doganale della Comunità;

(3) considerando che in ogni caso si deve garantire che  
le merci ottenute utilizzando merci non comunitarie  
vincolate ad un regime sospensivo non rientrino nel  
circuitto economico della Comunità senza pagare dazi  
all'importazione, anche se hanno acquisito l'origine  
comunitaria; che è pertanto necessario adattare le  
definizioni di merci comunitarie; che dette merci  
devono inoltre essere vincolate al regime sospensivo  
al quale sono vincolate le merci da cui esse sono  
state ottenute;

(4) considerando che l'accordo dell'Uruguay Round  
sull'agricoltura <sup>(6)</sup> prevede l'abolizione dei prelievi  
agricoli;

(5) considerando che l'accordo dell'Uruguay Round rela-  
tivo alle regole in materia di origine <sup>(7)</sup> prevede che  
le parti contraenti rilascino dichiarazioni sull'origine  
delle merci a chiunque abbia un fondato motivo;

(6) considerando che un certo numero di merci sono  
soggette a dazi all'importazione fissati in ecu; che gli  
importi in ecu di questi dazi devono essere convertiti  
in moneta nazionale al più presto per evitare devia-  
zioni di traffico;

(7) considerando che negli altri casi in cui la normativa  
doganale ha fissato importi in ecu si è rilevata neces-  
saria una certa elasticità per la conversione di detti  
importi in moneta nazionale;

<sup>(1)</sup> GU n. C 260 del 5. 10. 1995, pag. 8 e GU n. C 207 del 18. 7.  
1996, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. C 174 del 17. 6. 1996, pag. 14.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 1996 (GU n. C  
65 del 4. 3. 1996, pag. 68), posizione comune del Consiglio  
del 28 maggio 1996 (GU n. C 248 del 26. 8. 1996, pag. 1) e  
decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 1996 (GU n.  
C 347 del 18. 11. 1996). Decisione del Consiglio del 26 no-  
vembre 1996.

<sup>(4)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato  
dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(5)</sup> GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

<sup>(7)</sup> GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 144.

- (9) considerando che, con la decisione 93/329/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, sulla conclusione della convenzione relativa all'immissione temporanea e sull'accettazione dei suoi allegati<sup>(1)</sup>, la Comunità europea ha approvato la convenzione relativa all'ammissione temporanea, negoziata nell'ambito del consiglio di cooperazione doganale e conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990; che l'uso del carnet ATA è pertanto possibile anche sulla base di detta convenzione;
- (10) considerando che nel quadro del perfezionamento attivo — sistema del rimborso — occorre in alcuni casi estendere la possibilità di rimborso alle merci tali e quali; che, se nell'ambito del sistema è stato concesso un rimborso dei dazi all'importazione, deve essere comunque possibile una ulteriore immissione in libera pratica senza autorizzazione specifica, come avviene nell'ambito del sistema della sospensione;
- (11) considerando che non sembra sempre necessaria una notifica della riesportazione di merci precedentemente importate nel territorio doganale della Comunità;
- (12) considerando che se la normativa comunitaria prevede una franchigia o un'esenzione da dazi all'importazione o all'esportazione, questa franchigia o questa esenzione deve potersi applicare in ciascun caso, prescindendo dalle condizioni in presenza delle quali sorge un'obbligazione doganale; che, in siffatta situazione, qualora le norme di procedura doganale non siano rispettate, l'applicazione del dazio normale non sembra costituire una sanzione adeguata;
- (13) considerando che occorre definire più chiaramente i casi in cui è sospeso l'obbligo del debitore relativo al pagamento dei dazi;
- (14) considerando che un'obbligazione doganale deve estinguersi ogni qual volta viene invalidata una dichiarazione in dogana; che tali casi non si limitano a quelli previsti all'articolo 66 del codice doganale comunitario;
- (15) considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario<sup>(2)</sup>, è divenuto privo di oggetto;
- (16) considerando che, per mantenere al codice doganale il suo carattere pratico sul piano dell'utilizzazione, la Commissione è disposta a pubblicarne annualmente una versione aggiornata, con le relative disposizioni di applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è modificato come segue:

<sup>(1)</sup> GU n. L 130 del 27. 5. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.

#### 1) All'articolo 3:

##### a) Il paragrafo 1 è modificato come segue:

— il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per i territori d'oltremare e per Saint-Pierre e Miquelon e per Mayotte,»;

— il tredicesimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— il territorio della Repubblica di Finlandia,».

##### b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Tenuto conto della convenzione ad esso applicabile e sebbene sia situato al di fuori del territorio della Repubblica francese, viene considerato come facente parte del territorio doganale della Comunità anche il territorio del Principato di Monaco, quale viene definito dalla convenzione doganale firmata a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 27 settembre 1963, pag. 8679).»

#### 2) L'articolo 4 è modificato come segue:

##### a) al n. 5), l'ultima parte della frase è sostituita dal testo seguente:

«...; con questo termine si intende, tra l'altro, un'informazione vincolante a norma dell'articolo 12,».

##### b) al n. 7), il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all'articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità. Le merci ottenute a partire da merci vincolate ed un regime sospensivo non sono considerate come aventi carattere comunitario nei casi, determinati secondo la procedura del comitato, che rivestono una particolare importanza sotto il profilo economico.»

##### c) al n. 10, secondo trattino, vengono eliminate le parole «i prelievi agricoli e altre».

##### d) al n. 11, secondo trattino, vengono eliminate le parole «i prelievi agricoli e altre».

#### 3) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

##### «Articolo 12

1. L'autorità doganale fornisce, su richiesta scritta e in base a modalità determinate secondo la procedura del comitato, informazioni tariffarie vincolanti o informazioni vincolanti in materia di origine.

2. L'informazione tariffaria vincolante o l'informazione vincolante in materia di origine obbliga l'autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine di una merce.

L'informazione tariffaria vincolante o l'informazione vincolante in materia di origine è obbligatoria per l'autorità doganale soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate in data posteriore alla comunicazione dell'informazione da parte di detta autorità.

In materia di origine le formalità in questione sono quelle connesse con l'applicazione degli articoli 22 e 27.

3. Il titolare dell'informazione deve essere in grado di provare che vi è corrispondenza sotto tutti gli aspetti:

— in materia tariffaria: tra le merci dichiarate e quelle descritte nell'informazione;

— in materia d'origine: tra le merci in questione e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, da un lato, e le merci e le circostanze descritte nell'informazione, dall'altro.

4. Un'informazione vincolante è valida sei anni in materia tariffaria e tre anni in materia di origine a decorrere dalla data della sua comunicazione. In deroga all'articolo 8, essa è ritirata se si basa su elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente.

5. Un'informazione vincolante cessa di essere valida:

a) in materia tariffaria:

i) quando, in seguito all'adozione di un regolamento, non sia conforme al diritto che ne deriva;

ii) quando non sia più compatibile con l'interpretazione di una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6,

— sul piano comunitario, in seguito ad una modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata ovvero in seguito a una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

— sul piano internazionale, in seguito a un parere di classificazione o a una modifica delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottati dall'Organizzazione mondiale delle dogane, istituita

nel 1952 con il nome di "consiglio di cooperazione doganale";

iii) quando venga revocata o modificata a norma dell'articolo 9, a condizione che tale revoca o modifica sia notificata al titolare.

Per i casi di cui ai punti i) e ii), la data in cui l'informazione vincolante cessa di essere valida è la data di pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto riguarda le misure internazionali, la data di una comunicazione della Commissione nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

b) in materia di origine:

i) quando, in seguito all'adozione di un regolamento o di un accordo concluso dalla Comunità, non sia conforme al diritto che ne deriva;

ii) quando non sia più compatibile:

— sul piano comunitario, con le note esplicative e i pareri adottati in previsione della interpretazione della normativa, oppure con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

— sul piano internazionale, con l'accordo sulle norme relative all'origine elaborato nell'ambito dell'OMC, oppure con le note esplicative o con pareri sull'origine adottati per l'interpretazione di tale accordo;

iii) quando venga revocata o modificata a norma dell'articolo 9 e a condizione che il titolare ne sia informato anticipatamente.

La data in cui l'informazione vincolante cessa di essere valida per i casi di cui ai punti i) e ii) è la data indicata all'atto della pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto riguarda le misure internazionali, la data che figura in una comunicazione della Commissione nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6. Un'informazione vincolante che cessi di essere valida a norma del paragrafo 5, lettera a), punti i) o ii) o lettera b), punti i) o ii) può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla data della sua pubblicazione o notifica se, sulla base dell'informazione e anteriormente all'adozione delle misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate. Tuttavia, nel caso di prodotti per i quali, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione, di esportazione o di prefissazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.

Nell'ipotesi contemplata al paragrafo 5, lettera a), punto i) e lettera b), punto i), il regolamento o l'accordo possono stabilire un termine entro il quale si applica il primo comma.

7. L'applicazione, alle condizioni previste al paragrafo 6, della classificazione o della determinazione dell'origine figuranti nell'informazione vincolante ha effetto solo per quanto riguarda:

- la determinazione dei dazi all'importazione o all'esportazione,
- il calcolo delle restituzioni all'esportazione e di tutti gli altri importi concessi all'importazione o all'esportazione nel quadro della politica agricola comune,
- l'utilizzazione dei certificati d'importazione, di esportazione o di prefissazione presentati all'atto dell'espletamento delle formalità ai fini dell'accettazione della dichiarazione doganale relativa alla merce in questione, purché tali certificati siano stati rilasciati sulla base di detta informazione.

Inoltre, in taluni casi eccezionali in cui il buon funzionamento dei regimi fissati nell'ambito della politica agricola comune rischi di essere compromesso, si può decidere, in base alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (\*) ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti concernenti l'organizzazione comune dei mercati, di derogare al paragrafo 6.

(\*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

4) L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 18

1. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare ai fini della determinazione della classificazione tariffaria delle merci e dei dazi all'importazione, è stabilito una volta al mese. I tassi da applicare per questa conversione sono quelli pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il penultimo giorno feriale del mese. Questi tassi sono applicati per tutto il mese successivo.

Tuttavia, se il tasso applicabile all'inizio del mese differisce di oltre il 5 % del tasso pubblicato il penultimo giorno feriale che precede la data del 15 dello

stesso mese, il tasso in questione si applica a decorrere dal 15 e fino alla fine del mese in questione.

2. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare nel quadro della normativa doganale nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, è stabilito una volta all'anno. I tassi da utilizzare per questa conversione sono quelli pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il primo giorno feriale del mese di ottobre, con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo. Se, per una data moneta nazionale, questo tasso non è disponibile, il tasso di conversione da utilizzare per la moneta considerata è quello dell'ultimo giorno in cui è stato pubblicato un tasso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Le autorità doganali possono arrotondare, per eccesso o per difetto, la somma risultante dalla conversione nella loro moneta nazionale di un importo fissato in ecu a fini diversi dalla determinazione della classificazione tariffaria delle merci o dei dazi all'importazione o all'esportazione.

L'importo risultante dall'arrotondamento non può discostarsi da quello originario di oltre il 5 %.

Le autorità doganali possono mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale di un importo fissato in ecu quando, all'atto dell'adeguamento annuo di cui al paragrafo 2, la conversione di questo importo comporti, prima del succitato arrotondamento, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % o una riduzione di detto controvalore.»

5) All'articolo 20, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino vengono eliminate le parole «i prelievi agricoli e altre».

6) All'articolo 31, paragrafo 1, alla fine del primo trattino e alla fine del secondo trattino sono aggiunte le parole «del 1994».

7) All'articolo 55, la cifra 43 è sostituita dalla cifra 42.

8) All'articolo 83, lettera a), l'inciso «in conformità all'articolo 66» è soppresso.

9) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 87 bis

Nei casi di cui all'articolo 4, punto 7, primo trattino, seconda frase, qualsiasi merce o prodotto ottenuti da una merce vincolata ad un regime sospensivo sono considerati vincolati allo stesso regime.»

10) All'articolo 91, paragrafo 2, lettera c), la parte di frase tra parentesi «(convenzione ATA)» è soppressa.

11) All'articolo 112, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Quando la merce di importazione è immessa in libera pratica a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), la specie, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione a norma dell'articolo 214 sono quelli riguardanti la merce al momento del suo vincolo al regime del deposito doganale.

Il primo comma si applica a condizione che questi elementi di tassazione siano stati riconosciuti o ammessi al momento del vincolo al regime e a meno che l'interessato non ne chieda l'applicazione nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale.

Il primo comma si applica fatto salvo un controllo a posteriori a norma dell'articolo 78.»

12) All'articolo 124, paragrafo 1, terzo trattino le parole «un prelievo agricolo o ad altra» sono sostituite dalla parola «una».

13) L'articolo 128 è modificato come segue:

a) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione qualora dimostri adeguatamente alle autorità doganali che le merci di importazione immesse in libera pratica con il sistema del rimborso, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tali e quali, sono state:

— esportate oppure

— vincolate, ai fini di una loro successiva riesportazione, al regime di transito, del deposito doganale, dell'ammissione temporanea, del perfezionamento attivo — sistema della sospensione — o poste in zona franca o in deposito franco, e

che sono state inoltre rispettate tutte le condizioni stabilite per l'utilizzazione del regime.

2. Per ricevere una delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i prodotti compensatori o le merci tali e quali sono considerati non comunitari.»

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Quando i prodotti compensatori o le merci tali e quali, vincolanti ad un regime doganale o posti in zona franca o in deposito franco secondo le disposizioni del paragrafo 1, sono immessi in libera pratica, e fatto salvo l'articolo 122, lettera b), l'importo dei dazi all'importazione rimborsato o

sgravato è considerato come costituente l'importo dell'obbligazione doganale.»

14) All'articolo 163, paragrafo 2, lettera c), la parte di frase tra parentesi «(convenzione ATA)» è soppressa.

15) All'articolo 182, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dal seguente testo:

«3. Ad eccezione dei casi determinati secondo la procedura del comitato, la riesportazione o la distruzione sono preventivamente notificate alle autorità doganali.»

16) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 212 bis

Quando la normativa doganale prevede una franchigia o un'esenzione da dazi all'importazione o all'esportazione a norma degli articoli 184-187, questa franchigia o esenzione si applica anche nei casi in cui sorge l'obbligazione doganale a norma degli articoli 202-205, 210 o 211 se il comportamento dell'interessato è esente da manovra fraudolenta o da negligenza manifesta e se questi fornisce la prova che sussistono le altre condizioni di applicazione della franchigia o dell'esenzione.»

17) All'articolo 217, paragrafo 1, secondo comma, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) l'importo dei dazi dovuti a norma di legge sia superiore a quello determinato in base ad una informazione vincolante;».

18) All'articolo 222, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Possono essere previsti, secondo la procedura del comitato i casi e le condizioni in cui è sospeso l'obbligo del debitore relativo al pagamento dei dazi:

— quando viene presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma degli articoli 236, 238 o 239, oppure

— quando una merce viene sequestrata per una successiva confisca a norma dell'articolo 233, lettera c), secondo trattino o lettera d).»

19) All'articolo 233, primo comma, lettera c), primo trattino, la parte di frase «conformemente all'articolo 66» è soppressa.

20) All'articolo 251, paragrafo 1, ventiseiesimo trattino, la parte di frase «fatta eccezione per l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b)» è soppressa.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1996.

*Per il Parlamento*

*Il Presidente*

K. HÄNSCH

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

---